UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

COMUNE DI CELLE ENOMONDO



PROVINCIA DI ASTI

sede: Via Roma, 30 14010 Celle Enomondo (AT) — Tel.-Fax (+39)0141-205130 - C.F. 80007280052 P. IVA 00238280051 -email: anagrafe@comune.celleenomondo.at.it-PEC:celle.enomondo@cert.ruparpiemonte.it-SitoInternet: www.comune.celleenomondo.at.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

gestionale di cui le più importanti sono:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del ilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico

- 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento:
- 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese dipersonale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- 4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tral'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità(FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello Economicopatrimoniale;
- 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale eProgrammatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale sicompletano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine direndere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimentoagli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti didubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento atale fondo;
- 2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presuntoal 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principicontabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuitidall'ente;
- 3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, daitrasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito econ le risorse disponibili;
- 5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono ancheinvestimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in esserela programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6.L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri Soggettiai sensi delle leggi vigenti;
- Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi astrumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componentederivata;
- 7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
- 8. consuntivi sonoconsultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti localidall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spesepotenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dellespese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti daobbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione dellerisultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto dellepossibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Per quanto riguarda il fondo sperimentale di riequilibrio e per i trasferimenti compensativi dello stato ci si è attenuti ai dati disponibili sul sito http://finanzalocale.interno.it/ integrati con le nuove disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).

In generale sono stati applicati tutti iprincipi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Con il DM Economia 25 luglio 2023 è stato modificato il Principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all'iter di approvazione del bilancio. Ciò al fine di accelerare le procedure e consentirne l'approvazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Pertanto il Responsabile Finanziario ha avviato l'iter con nota prot. 2068 del 29.09.2023 con l'invio all'amministrazione e a tutti i responsabili di settore del bilancio tecnico 2024-2026.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischidi restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondocrediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato inconsiderazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formerannonell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilanciodestinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilanciouna quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti didubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito allasperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione....omissis"

A seguito delle ultime disposizioni normative nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno al 85 per cento, nel 2020 è pari almeno all'95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia edifficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate risorse d'incerta riscossione: la Tariffa Rifiuti (TARI) e Accertamenti IMU e TASI.

2. calcolare, per ciascuna entrata la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in conto competenza e in conto residui).

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che secondo i principi contabili comunque si dovrà arrivare gradualmente ad applicare la media semplice e per l'esercizio 2024 si è accantonata la somma pari al 100% di quanto previsto così come per gli anni 2025 e 2026.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma dellacomponente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti didubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi adimpegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontaredei vecchi crediti in sofferenza (riferibili ad esercizi precedenti) chei nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, ecomporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi conuna tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo cosìcostituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scoposi è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così unacomponente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questomodo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio incorso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità disoccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscononella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato incrementato in sede di bilancio 2024 in quanto non vi sono allo stato attuale altre cause con significativa probabilità di soccombenza in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso incui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato diesercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonanonell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamenteripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporziona le alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo nessuna società partecipata che ha chiuso con un risultato negativo, al momento questo fondo non è stato costituito.

Gli ultimi bilanci a disposizione sono quelli del 2022.

3. Fondo Garanzia Debiti Commerciali:

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- •se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- •se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni,registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pertanto a seguito dei dovuti conteggi e alle risultanze dopo l'allineamento dei dati contabili con quelli presenti in piattaforma crediti **non** si è provveduto per il Comune di Celle Enomondo all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali in quanto non rientrante nella fattispecie alla data odierna e comunque verrà riverificato alla fine dell'esercizio 2023 entro il mese di gennaio 2024 e verranno eventualmente adottati gli atti conseguenti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato diamministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data dielaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondentieconomie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano unvincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cuil'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2024-2026 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023.

L'equilibrio complessivo della gestione 2024-2026 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto che qui si riporta:

Comune di Celle Enomondo

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2023-2024 per il Bilancio Anno 2024-2026)

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	300.017,39
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	275.178,41
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	729.514,17
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	1.053.983,44
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	876,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione	
=	dell'anno 2024	251.602,53
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	136.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
_	A) Risultato, di amministrazione presunto al 31/12/2023	115 602 53

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	44.509,62
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	13.547,69
B) Totale parte accantonata	58.057,3
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.691,4
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.076,1
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	12.767,5
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	44.777,65
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,0
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianar	e

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00	
Utilizzo quota vincolata	0,00	
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00	
Utilizzo quota disponibile (previo approvazione del rendiconto)	0,00	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00	

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazionipassive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati daentrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cuil'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originariofinanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "FondoPluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondoquesto principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzoo disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui laprestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitaresul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debitieffettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomenodell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabileestende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse conspese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolariespressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputatialle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurrannoin debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importocomplessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, èstato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sulnuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad esseremantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondopluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegnoimputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle postericonducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascunesercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti(componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componentenuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato ancora quantificato in quanto i responsabili dei servizi non hanno ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con quantificazione delle spese da re imputare e che sono state oggetto di approvazione da parte della giunta comunale.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con lerisorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altrifinanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensidelle leggi vigenti

Il Comune di Celle Enomondo nel 2018 con D.C.C. n.19 del 08.09.2018 ha rilasciato garanzia sussidiaria a valere su:

MUTUO CDP previsto a Bilancio di Previsione 2018-2020 – anno 2018 di € 240.000,00 per piano di riqualifacazione dell'area ex – cantina sociale e della piazza f.lli Don Torchio che è stato contratto dall'UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI di cui questo ente fa parte.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumentifinanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le società partecipate come individuate dall'ultima ricognizione ordinaria C.C. n.30 del 18.12.2021 sono le seguenti:

GAIA S.P.A. quota di partecipazione : 0,12% (quota di partecipazione ridotta a seguito di entrata socio IREN Ambiente Spa);

GAL BASSO MONFERRATO SOC.COP: 0,077%

ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A. 0,043%

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione delbilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi alle spese di personale e le rate dei mutui in ammortamento e tutti gli altri allegati previsti dall'art.11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011.

Alla presente nota integrativa si allegano sotto la lettera A) i dati contabili utili ad una maggior comprensione dei dati contenuti nel Bilancio di Previsione 2024/2026.

Celle Enomondo, 14/11/2023

F.to II responsabile del servizio finanziario Rag. Patrizia Rosso